

Regolamento per la concessione della Cittadinanza onoraria e benemerita

Capo I – DISPOSIZIONE GENERALE

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

- 1 – Questo regolamento disciplina l’istituzione e la concessione delle onorificenze civiche della Cittadinanza onoraria e della Cittadinanza benemerita.
- 2 – Ai fini del presente regolamento il termine “cittadinanza” è inteso nell’accezione di appartenenza ideale alla comunità cittadina di Cuneo

Capo II – ONORIFICENZE CIVICHE

Art 2 – Cittadinanza onoraria

- 1 – La “Cittadinanza onoraria” è un’onorificenza conferita dal Comune di Cuneo a persone fisiche viventi, non nate a Cuneo, senza differenziazione di sesso, nazionalità, etnia e religione, che si sono particolarmente distinte e che rappresentano un modello positivo per:
 - a) – l’esempio di una vita ispirata ai fondamentali valori della Costituzione repubblicana o della solidarietà umana, specialmente nei confronti delle persone più deboli ed emarginate;
 - b) – il contributo dato al progresso della cultura e del sapere o per il prestigio conseguito attraverso gli studi, l’insegnamento, la ricerca, la produzione artistica, l’attività sportiva;
 - c) – il particolare impegno dimostrato nel lavoro, nella produzione di beni e servizi, nelle professioni, nella gestione di Enti e Istituzioni pubbliche e private;
 - d) – l’esemplare affezione e interessamento verso la città Cuneo, testimoniati da opere e iniziative finalizzate a promuovere la conoscenza e la valorizzazione della città e della sua comunità in tutti gli aspetti;
 - e) – azioni di alto valore civile svolte a favore dell’Italia, dell’Europa o del mondo intero.
- 2 – La “Cittadinanza onoraria” non influisce sulla posizione anagrafica del beneficiario, né conferisce al medesimo la pienezza dei diritti civili e politici degli altri cittadini cuneesi.

Art. 3 – Cittadinanza benemerita

- 1 – La “Cittadinanza benemerita” è un’onorificenza conferita dal Comune di Cuneo a persone fisiche nate a Cuneo, che si sono particolarmente distinte e rappresentano un modello positivo per uno dei motivi di cui alle lettere a), b), c), d), e), del precedente articolo 2 del regolamento.
- 2 – La “cittadinanza benemerita” può essere conferita anche alla memoria.

Capo III – CONFERIMENTO DELLE ONORIFICENZE CIVICHE

Art. 4 – Iniziativa della proposta

- 1 - La proposta di attribuzione della “Cittadinanza onoraria” e della “Cittadinanza benemerita” può essere avanzata da amministratori comunali, da persone fisiche, da enti e associazioni che ne avvertono l’opportunità.
- 2 – La proposta deve essere presentata in forma scritta al Sindaco, completa di tutti i riferimenti biografici, le motivazioni e ogni altro elemento utile alla valutazione della proposta.

Art. 5 – Esame della proposta

- 1 – La proposta di conferimento viene esaminata e valutata in seduta congiunta dalla Commissione comunale Statuto e Regolamenti e dalla Conferenza dei Capigruppo, in base ai criteri di valutazione fissati dal presente regolamento.
- 2 - Gli organi suddetti esprimono un parere motivato, non vincolante, da inoltrare al Consiglio Comunale al quale compete l’approvazione definitiva

Art. 6 – Modalità di conferimento

- 1 – La cittadinanza onoraria e la cittadinanza benemerita sono deliberate dal Consiglio Comunale e, in seguito, conferite dal Sindaco o suo delegato di norma nel corso di una seduta del Consiglio Comunale.
- 2 – La cerimonia di conferimento è partecipata con opportune forme di pubblicizzazione a tutta la cittadinanza.

3 – La cerimonia di conferimento prevede la consegna al “Cittadino onorario” e al “Cittadino benemerito” (o ai suoi familiari) di un’artistica pergamena con le generalità del conferito e le motivazioni dell’onorificenza.

Capo IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 7 – Registro delle Onorificenze civiche

1 – Per entrambe le onorificenze civiche è istituito un “Registro delle concessioni” tenuto a cura della Segreteria del Sindaco, dove viene altresì archiviata la relativa documentazione.

2 – Il Registro è depositato nell’ufficio di Segreteria del Sindaco.

3 – Tutte le spese delle cerimonie previste dal presente Regolamento sono a carico del bilancio comunale, nell’ambito delle spese di rappresentanza.

Art. 8 – Entrata in vigore

1 - Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della delibera di adozione del Consiglio Comunale.